

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI-TIPO E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - FINALITÀ

Il presente regolamento istituisce e disciplina il funzionamento, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, dei seguenti servizi:

- a) servizio di promozione per la predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni dei consumatori e degli utenti;
- b) servizio di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti.

La Camera di Commercio di Pavia è competente qualora il soggetto nei confronti del quale si indirizza il controllo di cui alla lettera b) abbia sede o unità locale con rappresentanza nella provincia di Pavia.

Articolo 2 - COMMISSIONE DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

La Camera di Commercio, per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 1, si avvale di un'apposita Commissione, composta da un Dirigente in qualità di Presidente, e da due componenti esterni, esperti in materia di diritto e contrattualistica.

La Commissione di Regolazione del Mercato è nominata dalla Giunta Camerale e dura in carica due anni.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario camerale.

Gli esperti esterni sono scelti tra avvocati e docenti universitari di materie giuridiche con particolare esperienza in materia contrattualistica, e alla scadenza dell'incarico possono essere confermati.

Su proposta del Presidente della Commissione i componenti esterni possono essere sostituiti prima della scadenza dell'incarico in caso di inefficienza, e qualora non partecipino ai lavori della Commissione per più di tre sedute consecutive.

Il Presidente della Commissione può, nel caso di esigenze specifiche, integrare la composizione della stessa con altri componenti aventi particolare specializzazione nel settore economico oggetto di discussione delle singole riunioni.

Ai componenti della Commissione - nel rispetto della normativa vigente - è attribuito per ogni seduta un gettone di presenza, il cui importo è determinato dal Consiglio Camerale.

La convocazione della Commissione deve essere inviata ai componenti almeno 7 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta da inviarsi con qualsiasi mezzo, anche telematico.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. I pareri della Commissione sono deliberati a maggioranza. Qualora la partecipazione di membri esterni determini la parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

In caso di revoca, dimissioni o morte di un membro esterno della Commissione, la Giunta provvede all'integrazione della Commissione stessa, nominando il nuovo componente, il cui incarico scadrà contestualmente a quello dei membri in carica.

Articolo 3 - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Il Presidente della Commissione:

- convoca la Commissione con le modalità previste dal presente Regolamento;
- determina l'ordine dei lavori della Commissione e fissa l'ordine del giorno delle riunioni;
- sottoscrive con il Segretario i verbali e gli atti della Commissione.

Il Segretario della Commissione è responsabile del procedimento, compie gli atti concernenti l'avvio, l'istruttoria e la conclusione dei procedimenti di controllo, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, cura la pronta trasmissione ai componenti della Commissione di tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti, provvede alla verbalizzazione, alla pubblicità e alla conservazione degli atti della Commissione.

TITOLO II

SERVIZIO DI PROMOZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI-TIPO

Articolo 4 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La Camera di Commercio di Pavia promuove la predisposizione di contratti-tipo, anche su richiesta delle associazioni di imprese e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Articolo 5 - PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI TIPO

L'opportunità di dare avvio al procedimento è valutata dal Segretario Generale della Camera di Commercio, sulla base di elementi di giudizio derivanti anche dalla conoscenza diretta, e tenuto conto della rilevanza delle eventuali richieste pervenute.

Il Presidente convoca la Commissione con le modalità previste dal presente Regolamento ponendo all'ordine del giorno la predisposizione di uno schema di condizioni generali di contratto.

Il Segretario della Commissione comunica a tutti i soggetti interessati l'inizio del procedimento, invitandoli a presentare copia dei contratti già in uso, nonché l'eventuale proposta di contratto che si intende adottare con gli opportuni documenti integrativi.

Si considerano soggetti interessati:

- a) le associazioni delle imprese presenti nel territorio provinciale che intendono fare uso dei contratti oggetto del procedimento;
- b) le associazioni dei consumatori e degli utenti presenti nel territorio provinciale, qualora il contratto-tipo riguardi rapporti di consumo.

La Commissione, tenuto conto delle proposte e dei documenti pervenuti, costituito eventualmente un gruppo di lavoro con i soggetti interessati, elabora una bozza di contratto-tipo, che viene trasmessa a tutti i soggetti interessati, i quali hanno facoltà di esprimere ulteriori osservazioni.

A conclusione dei lavori, la Commissione licenzia la versione definitiva del contratto-tipo, che viene sottoposta all'approvazione del Segretario Generale.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni.

La Camera di Commercio provvede a trasmettere il nuovo contratto-tipo a tutti i soggetti interessati, a diffonderne la conoscenza più ampia e a promuoverne l'uso.

TITOLO III

SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI

Articolo 6 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La Camera di Commercio di Pavia procede alla rilevazione della vessatorietà delle condizioni generali di contratto predisposte da professionisti o loro associazioni.

Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate le definizioni di consumatore, professionista, nonché associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 3 del Codice del consumo approvato con Decreto Lgs.vo 6.9.2005, n. 206.

Articolo 7 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Le funzioni di controllo sulle condizioni generali di contratto sono esercitate:

- a) a richiesta del professionista o dell'associazione di professionisti, che a tal fine sottopone a verifica la correttezza delle condizioni contrattuali di cui fa uso o ha intenzione di far uso;
- b) d'ufficio a seguito di circostanze o elementi emersi nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali della Camera di Commercio, anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Le richieste di cui alla lett. b) sono prese in considerazione ove contengano i seguenti elementi:

1. indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
2. copia del contratto di cui si chiede l'esame;
3. lettera di incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente sia un'impresa che agisce per mezzo di un rappresentante;
4. dichiarazione che sul contratto oggetto del controllo non esistano procedimenti pendenti ex art. 37 del Codice del consumo.

L'opportunità di dare avvio al procedimento è valutata discrezionalmente dal Segretario Generale, che a tal fine può richiedere un preventivo parere della Commissione da acquisire entro 30 giorni.

Le segnalazioni di cui alla lettera b) non sono prese in considerazione ove non contengano, oltre ai requisiti indicati ai punti 1-4 del presente articolo, anche gli elementi necessari all'identificazione del professionista o associazione di professionisti che usano le condizioni contrattuali in questione.

Nel caso in cui il Segretario Generale decida di non dare avvio al procedimento, dispone l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione agli eventuali interessati.

Qualora il Segretario Generale ritenga invece opportuno l'avvio d'ufficio di un procedimento di controllo, trasmette la documentazione alla Commissione per gli adempimenti conseguenti.

ART. 8 - PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

Il Segretario della Commissione di Regolazione del Mercato verifica la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta e procede all'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla eventuale integrazione degli atti; la documentazione è, quindi, sottoposta al Presidente per la convocazione della Commissione stessa.

La comunicazione relativa all'avvio del procedimento è pubblicata tramite affissione all'Albo camerale ed è trasmessa al richiedente, al professionista o associazione di professionisti che fa uso del contratto, agli eventuali soggetti che hanno inoltrato la segnalazione, e deve contenere tutti gli elementi di cui alla Legge 241/1990.

Gli interessati, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, possono depositare memorie scritte, documenti e osservazioni.

La Commissione, anche in relazione alle memorie e documenti presentati, può disporre l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

La Commissione, esaurita la fase istruttoria, esprime il proprio motivato parere, trasmettendolo al Segretario Generale per i provvedimenti conseguenti.

Entro 180 giorni dall'avvio del procedimento il Segretario Generale, acquisito il parere della Commissione, emette il relativo provvedimento di adozione, che viene comunicato ai soggetti interessati. Il provvedimento è inoltre pubblicato tramite affissione all'Albo camerale.

Qualora in esito all'istruttoria risultino accertati profili di vessatorietà, il Segretario Generale invita il professionista o l'associazione di professionisti a cessare l'impiego delle condizioni contrattuali vessatorie.

In casi particolare gravità, il Segretario Generale può proporre alla Giunta di convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti ai sensi dell'art. 37 del Codice del consumo, affinché sia loro inibito l'uso delle condizioni generali di contratto delle quali sia stata accertata la vessatorietà.

Articolo 9 - LITISPENDENZA

Quando, per il medesimo contratto in esame, risulti già pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria un giudizio ai sensi dell'art. 37 Codice del consumo, il procedimento di controllo non può essere avviato e se già avviato diventa improcedibile.